



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legga Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216

e-mail: segreteria.campania@lnd.it

Sito Internet: campania.lnd.it



Stagione Sportiva 2024/2025

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Comunicato Ufficiale N.33/TFT del 17/03/2025

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale
nella riunione tenutasi in Napoli il 17/03/2025

ha adottato i seguenti:

DISPOSITIVI

Fasc.042b

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. I. Simeone; Avv. F. Gargiulo.
Prot. 12494/91 pfi 24-25/PM/fm (Campionato under 17- Bn)**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

1. la sig.ra Anna Zobel, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Bucciano Soccer Academy: della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale

2. il sig. Antonio Viscariello, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Bucciano Soccer Academy: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F.

3. il sig. Damiano Esposito, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Bucciano Soccer Academy: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F.

4. il sig. Aleksandro Prifti, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Bucciano Soccer Academy: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F.

5. il sig. Giuseppe Zarro, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Bucciano Soccer Academy: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F.

6. la società A.S.D. Bucciano Soccer Academy a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Anna Zobel, Antonio Viscariello, Damiano Esposito, Aleksandro Prifti e Giuseppe Zarro così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti per la seduta odierna.

Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

ritiene di applicare per: il calciatore Aleksandro Prifti, sette (7) giornate di squalifica; il calciatore Giuseppe Zarro tre (3) giornate di squalifica; il sig. Antonio Viscariello, all'epoca dei fatti soggetto dirigente accompagnatore della società, la sanzione di mesi sette (7) di inibizione; il sig. Damiano Esposito, all'epoca dei fatti soggetto dirigente accompagnatore della società, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; il sig.ra

Anna Zobel, all'epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi otto (8) di inibizione; per la società A.S.D. Bucciano Soccer Academy la penalizzazione di punti sette (7) in classifica da scontarsi nella stagione 24/25 ed € 600,00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 17.03.2025

IL PRESIDENTE T.F.T.

Avv. A. Frojo

Fasc.005

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. I. Simeone; Avv. F. Gargiulo.

Prot.1800/735 pfi23-24/PM/mf (Campionato Eccellenza Femminile)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

il sig. **Mario Grimaldi**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Giugliano Women: della violazione degli artt. 30, commi 1 e 2, e 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso incaricato il sig. Alessandro Carotti, soggetto non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, di prendere contatti con i sigg.ri Emiliano Tarabusi e Mario Basili, rispettivamente allenatore e vice allenatore della squadra della società A.S.D. Dolphins Agropoli militante nel campionato di Eccellenza Femminile del Comitato Regionale Campania, al fine di proporre loro il compimento di atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara A.S.D. Giugliano Women – A.S.D. Dolphins Agropoli disputata il 18.2.2024, valevole per il girone A del campionato di Eccellenza Femminile del Comitato Regionale Campania;

il sig. **Alessandro Carotti**, all'epoca dei fatti soggetto non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Giugliano Women: della violazione degli artt. 30, commi 1 e 2, e 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, su incarico del sig. Mario Grimaldi, presidente della società A.S.D. Giugliano Women, contattato i sigg.ri Emiliano Tarabusi e Mario Basili, rispettivamente allenatore e vice allenatore della squadra della società A.S.D. Dolphins Agropoli militante nel campionato di Eccellenza Femminile del Comitato Regionale Campania, al fine di proporre loro il compimento di atti diretti ad alterare lo svolgimento e il risultato della gara A.S.D. Giugliano Women – A.S.D. Dolphins Agropoli disputata il 18.2.2024, valevole per il girone A del campionato di Eccellenza Femminile del Comitato Regionale Campania;

la società **A.S.D. Giugliano Women** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi degli artt. 6, commi 1 e 2, e 30, commi 3 e 4, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Mario Grimaldi ed Alessandro Carotti così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti per la seduta odierna.

Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

ritiene di applicare per: il sig. Alessandro Carotti, persona non tesserata la sanzione di anni quattro (4) di inibizione; per il Presidente sig. Mario Grimaldi, la sanzione di anni quattro (4) di inibizione; per la società Asd Giugliano Women € 2.500,00 (duemillacinquecento,00) di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 17.03.2025

IL PRESIDENTE T.F.T.

Avv. A. Frojo

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire al Comitato Regionale Campania entro e non oltre 30 giorni.

- tramite Addebito su Conto della Società;
- tramite Assegno Circolare Non Trasferibile intestato al Comitato Regionale Campania – L.N.D. – F.I.G.C.;
- tramite Bonifico Bancario IBAN IT48Q0200803447000400242945 (con specifica causale); Inoltrato a: C.R. Campania – F.I.G.C. – L.N.D. – Ufficio Amministrazione; email amministrazione.campania@Ind.it

Pubblicato in Napoli, lì 17 Marzo 2025

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**